



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

FRANCESCO ANTONIO

Presidente

GENOVESE

GUIDO MERCOLINO

Consigliere

ALBERTO PAZZI

Consigliere

PAOLA VELLA

Consigliere - Rel.

LUNELLA CARADONNA

Consigliere

FAMIGLIA -
 assegno
 mantenimento
 figlio maggiorenne

Ud. 28/06/2022 CC
 Cron.

R.G.N. 3738/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3738/2020 proposto da:

██████████, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Sonia Valenza, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

██████████, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Ricciardi, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di GENOVA, del 18/11/2019;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal cons. Paola Vella.

RILEVATO CHE

1. – Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte d'Appello di Genova ha respinto il reclamo proposto da [REDACTED] (n. La Spezia il 6 maggio 1995) avverso il decreto del Tribunale di Massa che ha respinto il ricorso ex artt. 147 c.c. e 337-septies c.p.c. da egli presentato il 19/10/2018 per ottenere un assegno di mantenimento mensile a carico dei genitori [REDACTED] fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, oltre al pagamento "a prima richiesta" delle spese per le cure mediche e sanitarie nonché «per il percorso di studio universitario (compreso l'alloggio anche in sede universitaria, spese di trasferta, tasse d'iscrizione, libri e materiale didattico e quant'altro necessario)».

2. – La Corte territoriale, dichiarate preliminarmente inammissibili le produzioni documentali effettuate in udienza dal reclamante, «in quanto relative a fatti successivi al deposito del ricorso», ha osservato: i) che «nel caso in esame non si tratta di cessazione della contribuzione in favore del figlio, in quanto lo stesso, già allontanatosi dalla dimora familiare nell'anno 2013, non ha percepito fino all'istanza di cui al ricorso in primo grado alcunché, dimostrando anzi notevoli disponibilità finanziarie utilizzando automobili, cellulari, computer di nuova generazione (come dichiarato dalla madre davanti ai CC. e non contestato dal figlio)»; ii) «che pertanto è applicabile alla fattispecie in esame il diverso principio secondo cui non sussiste il diritto ad essere mantenuto del figlio maggiorenne, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, il quale abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell'attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di scelta che, se determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo



di mantenimento i cui presupposti sono già venuti meno ferma restando invece l'obbligazione alimentare, ove ne ricorrano le condizioni»; iii) «che secondo quanto esposto dal medesimo reclamante, e non contestato da controparte, egli si è reso autosufficiente fin dal raggiungimento della maggiore età, non avendogli la famiglia fornito aiuti economici come espressamente dallo stesso dichiarato»; iv) che quindi, «attesa la sua indipendenza dal nucleo familiare con cui non ha condiviso alcun progetto di vita e neppure l'abitazione, essendosene allontanato per sua volontà al fine di seguire le sue inclinazioni personali, non sussistono i presupposti per la richiesta di contributi ex art. 147 c.c.»; v) «che non vi è alcuna prova degli asseriti maltrattamenti subiti del reclamante mentre è in corso un processo per lo stesso reato a carico dello stesso per fatti commessi nei confronti della madre»; vi) «che nel ricorso in primo grado non era formulata alcuna domanda di assegno alimentare».

3. – Marco Perfetti ha impugnato detta decisione con ricorso per cassazione articolato su otto motivi, cui gli intimati hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO CHE

3.1. – Il primo motivo prospetta la «NULLITA' DELLA SENTENZA per violazione dell'art. 115/1 e 132 comma 2 n. 4 cpc in relazione all'art. 360 comma 1 n.ri 4 e 5 cpc, avendo i Giudici di secondo grado corredato la decisione di una motivazione apparente a causa dell'omesso esame di documenti ritualmente prodotti (Dichiarazioni testimoniali allegate sub 3 al ricorso introduttivo di primo grado; Dichiarazione testimoniale ulteriore e fatture, allegate sub 10 e 15 alla memoria autorizzata in primo grado) e relativi ad un fatto decisivo ossia che il ricorrente fosse mantenuto dalla carità di soggetti terzi estranei».



3.2. – Il secondo denuncia «NULLITA' DELLA SENTENZA per violazione dell'art. 115/1 e 132 comma 2 n. 4 cpc in relazione all'art. 360 comma 1 n.ri 4 e 5 cpc, avendo i Giudici di secondo grado corredato la decisione di una motivazione apparente a causa dell'omesso esame circa un fatto decisivo ossia che il ricorrente fosse mantenuto dalla carità di soggetti terzi estranei, non tenuti».

3.3. – Il terzo deduce «NULLITA' DELLA SENTENZA per violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 cpc in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cpc ed all'art. 360 bis n. 1 cpc, avendo i Giudici di secondo grado corredato la decisione di una motivazione in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale di questa Ecc.ma Corte in merito ai presupposti per ritenere integrato il raggiungimento della indipendenza dal nucleo familiare del figlio maggiorenne atta ad escluderne il diritto al mantenimento ex art. 147 cc.».

3.4. – Il quarto lamenta «NULLITA' DELLA SENTENZA per violazione dell'art. 115/1 cpc ; 132 comma 2 n. 4 cpc in relazione all'art. 360 comma 1 n.ri 4 e 5 cpc, avendo i Giudici di secondo grado corredato la decisione di una motivazione apparente a causa dell'omessa ammissione di mezzo di prova, e, significatamente, la querela per maltrattamenti sporta dal ricorrente nel luglio 2019 ma riferita ad episodi anteriori alla proposizione del ricorso ex art. 147 cc, documento atto a dimostrare un fatto decisivo ossia che il ricorrente subisse maltrattamenti in famiglia e che si allontanò dalla casa familiare per sottrarvisi».

3.5. – Il quinto deduce «NULLITA' DELLA SENTENZA per violazione dell'art. 115/1 e 2 cpc; 132 comma 2 n. 4 cpc in relazione all'art. 360 comma 1 n.ri 4 e 5 cpc, avendo i Giudici di secondo grado corredato la decisione di una motivazione apparente a causa dell'omesso esame di elementi istruttori (prima querela, allegata sub 5 al ricorso di primo grado con relativi allegati; seconda querela, con relativi allegati, non ammessa in sede di Appello; video che ritraggono scene di violenza domestica, contenuti nella chiavetta



USB allegata sub 2 in sede di ricorso introduttivo; certificazione sulla compatibilità dei disturbi del ricorrente con i lamentati maltrattamenti rilasciata da Neurologo e Psicologa della Asl, allegati sub 16 e 17 alla memoria autorizzata in primo grado) atti a dimostrare un fatto decisivo ossia che il ricorrente subisse maltrattamenti in famiglia e che si allontanò dalla casa familiare per sottrarvisi».

3.6. – Il sesto censura la «NULLITA' DELLA SENTENZA per violazione dell'art. 115/1 e 2 cpc; 132 comma 2 n. 4 cpc e art. 27 e 111 Cost. in relazione all'art. 360 comma 1 n.ri 4 e 5 cpc, avendo i Giudici di secondo grado corredato la decisione di una motivazione apparente a causa della erronea attribuzione di responsabilità penale del ricorrente in assenza di sentenza di condanna definitiva, così escludendo il diritto all'assegno ex art. 147c.c.».

3.7. – Il settimo denuncia «NULLITA' DELLA SENTENZA per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 147 c.c. e art. 30 Costituzione anche in conseguenza della violazione degli artt. 115 cpc, dell'art. 132 comma 2 n. 4 cpc, degli artt. 27 e 111 Cost., in relazione all'art. 360 comma 1 n.ri 4 e 5 cpc, per avere i Giudici della C.A. di Genova escluso il diritto alla prosecuzione degli studi ed il diritto al mantenimento a carico dei genitori sulla base di motivazione apparente per aver omesso l'esame di fatti decisivi e dando per fondata una penale responsabilità del ricorrente in assenza di sentenza di condanna».

3.8. – L'ottavo lamenta la «NULLITA' DELLA SENTENZA per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 Cost e 147 c.c., dell'art. 132 comma 2 n. 4 cpc in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cpc ed in relazione all'art. 360 bis comma 1 n. 1, per aver la Corte di Appello di Genova, con una motivazione in contrasto con la giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte di Cassazione, escluso il diritto alla prosecuzione degli studi e al mantenimento di figlio maggiorenne (24enne, incolpevolmente non autosufficiente



economicamente, che ha dimostrato buon profitto scolastico e che ambisce a formazione universitaria utile ai fini dell'inserimento lavorativo a carico dei genitori capienti)».

4. – I primi cinque motivi sono inammissibili poiché veicolano questioni che, per quanto risulta dagli atti, non erano state sollevate in sede di reclamo.

4.1. – Invero, a pag. 1 e s. del decreto impugnato si legge che il reclamante aveva dedotto (solo) «l'erronea valutazione da parte del Tribunale della propensione agli studi dello stesso nonché della capacità patrimoniale dei genitori e delle condotte violente ed ingiuriose del ricorrente nei confronti di quest'ultimi; inoltre il reclamante lamenta che il Tribunale non ha riconosciuto neppure il diritto agli alimenti».

4.2. – Tale ricostruzione dei motivi di reclamo trova conferma a pag. 9 e s. del ricorso per cassazione, in cui si deduce che il reclamante aveva eccepito «il travisamento dei fatti in ordine a: - le scelte di vita del ricorrente, erroneamente ritenute soggette a repentini e drastici mutamenti atteso che, invece, il ricorrente veniva inviato da un Istituto all'altro perché più di tanto non lo potevano mantenere e ha lasciato il Seminario per accedere ad una Facoltà che gli consentirà una formazione professionale, una volta compreso di non avere la vocazione sacerdotale; - una erroneamente pretesa scarsa attitudine agli studi ed una mancata allegazione sul relativo profitto (...); - alle condizioni dei genitori erroneamente ritenute deficitarie sia a livello economico che di salute (...)».

4.3. I primi tre motivi difettano anche di autosufficienza, poiché non indicano con precisione se, quando e come fossero state allegare in sede di reclamo le circostanze emergenti dalle dichiarazioni testimoniali dei due sacerdoti che avrebbero provveduto al mantenimento del ricorrente ed all'acquisto dei beni «meramente concessi in prestito al ██████████», il quale non avrebbe perciò svolto



attività lavorativa né si sarebbe reso autosufficiente, come affermato dalla corte territoriale.

4.4. – Inoltre la mancata ammissione, lamentata nel quarto e nel quinto motivo, della produzione della querela sporta nelle more tra il giudizio di primo e secondo grado, ma relativa ai maltrattamenti asseritamente subiti dal ricorrente prima dell'instaurazione del giudizio, integra un aspetto non decisivo, avendo lo stesso ricorrente ammesso, a pag. 21 del ricorso, come quella querela «non potesse essere sufficiente per fondare l'apertura di un procedimento penale a carico dei di lui genitori».

4.5. – Più in generale si osserva che il ricorrente che denunci in sede di legittimità il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio, o sulla valutazione di esso, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e quindi delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. 19985/2017, 17915/2010).

5. – Il sesto motivo è infondato, in quanto nessuna attribuzione di responsabilità penale vi è stata da parte della Corte d'appello in violazione dell'art. 27 Cost., essendosi la stessa limitata a dare atto della semplice pendenza del processo a carico del ricorrente per il reato di maltrattamenti nei confronti della madre.

6. – Il settimo e l'ottavo motivo, sostanzialmente riepilogativi delle doglianze formulate con i motivi precedenti, restano assorbiti dalla inammissibilità o infondatezza degli stessi.

7. – Per mero scrupolo di completezza si ricorda che, secondo l'orientamento di questa Corte, l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano



raggiunto la maggiore età, essendo destinato a protrarsi ove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori; di conseguenza, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri – con conseguente onere probatorio a suo carico – di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 27904/2021, 17183/2020, 32529/2018).

7.1. – E' stato altresì chiarito che i presupposti da accertare ai fini del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne sono integrati dalla sua età (nel senso che al suo aumentare si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento), dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. 5088/2018, 12952/2016); con la precisazione che ove il figlio abbia ampiamente superato la maggiore età, senza reperire, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remunererà in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, questi non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. 38366/2021; cfr. Cass. 10450/2022, in tema di reddito di cittadinanza).



8. – Il ricorso va dunque rigettato, ma i profili di merito sottesi ai motivi di impugnazione dichiarati inammissibili e le peculiarità del caso giustificano la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di legittimità.

9. – Si dà atto che ricorrono in astratto i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002, qualora esso risultasse in concreto dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28/06/2022

Il Presidente

